

Decreto penale di condanna Tribunale Busto Arsizio

IL COLLARE ELETTRICO PROVOCA LESIONI AI CANI. IL SUO USO COSTITUISCE REATO.

A cura di Annalisa Gasparre e Francesco Faragò

Le conseguenze dell'uso del collare elettrico sui cani non sono una novità, né lo è il diffuso utilizzo, specie da chi pratica la caccia.

Questo nonostante sia datata la consapevolezza – espressa dalla giurisprudenza di merito e di legittimità – che l'utilizzo di tale congegno produce sofferenze ai cani (si veda Cass. Pen. 15061 del 2007 e Trib. Bologna n. 2555/2007).

In particolare, la sentenza della Suprema Corte ha rilevato come possa esservi maltrattamento di animali a prescindere dall'ordinanza del 2005 che vietava l'uso del collare antiabbaiato, riconducendo l'utilizzo di collare elettrico alla previsione del codice penale.

Il tribunale di Bologna ha avuto il merito di evidenziare che il reato è di mera condotta, non essendo necessario accertare il concreto evento di danno in capo all'animale, perché il collare elettrico è potenzialmente idoneo ad incidere sull'integrità psico-fisica dell'animale, perché strumenti di abuso nelle pratiche di addestramento. L'uso del collare con finalità punitive di addestramento, secondo il Tribunale, costituisce "trattamento dannoso poiché la somministrazione di scariche elettriche per condizionare i riflessi dell'animale ed indurlo tramite stimoli dolorosi a comportamenti desiderati produce nell'animale effetti collaterali quali paura, ansia, depressione ed aggressività".

Il GIP del Tribunale di Busto Arsizio ha emesso un decreto penale di condanna, divenuto irrevocabile, nei confronti del proprietario del cane, cacciatore, che aveva "accessoriato" il proprio "strumento" di caccia con questa scatoletta con impulsi elettrici che doveva rendere più obbediente il cane ai richiami dell'uomo.

Tutto iniziava in data 05.06.2011 allorché una signora che viaggiava in macchina sulla SS336 nel tratto ricadente nel Comune di Lonate Pozzolo vide l'animale vagare in mezzo alla carreggiata. Preoccupata per la sua sorte, la donna si fermava quindi per soccorrerlo potendo così constatare che il collare indossato dall'animale era di tipo elettrico e che questo gli aveva provocato lesioni e sanguinamento.

Portatolo perciò al canile più vicino, cioè il Canile di Gallarate (VA), gli operatori della struttura anzidetta procedevano immediatamente alla pulizia e alla medicazione delle lesioni e realizzavano altresì un paio di fotografie – poi acquisite agli atti del procedimento – ove appariva evidente il rossore che per alcune ore si manifestava sul collo dell'animale.

Veniva dunque eseguito il sequestro probatorio del collare elettrico e, rintracciato il proprietario del cane per mezzo della lettura del microchip, lo stesso veniva denunciato ai sensi dell'art. 727 co. 2 c.p. per avere detenuto il proprio cane "in condizioni incompatibili con la sua natura e produttive di gravi sofferenze", apponendo a detto cane "un collare ad impulsi elettrici che provocava allo stesso ustioni e gonfiori al collo".

Nonostante le dichiarazioni – poi rivelatisi false – della persona indagata che aveva affermato di non avere mai messo un collare elettrico al proprio cane, la perquisizione dei luoghi in uso all'indagato veniva autorizzata in ragione del fondato motivo di rinvenire "strumenti per sevizie o similari, impiegati per l'addestramento di cani ovvero il telecomando del collare predisposto all'irradiazione di scosse elettriche del mod. Innoteck 24VDC 4mA". L'atto investigativo consentiva di trovare n.3 spezzoni di collare che per materiale e lavorazione erano del tutto identici a quello sequestrato. A tal proposito l'indagato asseriva di averli trovati nella discarica di Busto Arsizio.

La pratica è diffusa e tollerata... da quanti ritengono una seccatura quella che è solo la ricerca della legalità a 360°. Un po' di scrupolo – come quello mostrato dagli operanti e dalla Procura che ha autorizzato la ricerca delle prove – consentirebbe di accertare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la riconducibilità del collare trovato su un cane vagante (ad esempio rintracciando il comando a distanza del collare medesimo) a chi quel cane dovrebbe proteggere, essendone custode, quindi giuridicamente titolare di una posizione di garanzia.

Invece, purtroppo, la prima difesa dei proprietari dei cani è quella – davvero incredibile – di aver perso il cane, al quale altri avrebbero messo il collare a loro insaputa. Come la storia degli alieni che inseriscono qualche microchip nelle persone. Fantasia, appunto.

Stessa complice tolleranza del personale veterinario che – contrariamente a tre operatori del canile e della documentazione fotografica – dichiarava che il cane non aveva subito lesioni e, prima di informare l'autorità giudiziaria di quello che poteva essere – come in effetti era – la base per una notizia di reato, preavvertiva il proprietario del cane.

Il PM e il GIP però non hanno creduto alla seduttiva tesi difensiva secondo cui qualcuno avrebbe applicato il collare al cane smarrito e casualmente il cacciatore avrebbe portato presso la sua abitazione dei pezzi di collare rinvenuti in discarica (!) .

Si tratta di una piccola ammenda comminata con decreto penale che non appaga per nulla specie riguardo al fatto che purtroppo il cane non è stato sequestrato. Tuttavia, la pronuncia è importante perché ribadisce che sebbene l'uso del collare elettrico non sia espressamente proibito dalla legge, ogni improprio utilizzo è comunque penalmente perseguibile, sia perché introduce un precedente giuridico fondamentale, giacché, ai fini del giudizio finale di condanna, a nulla è valso al condannato l'aver cercato di inficiare le evidenze e le fonti di

prova raccolte dalla Polizia Giudiziaria mediante l'esibizione del verbale redatto dal Veterinario ASL nel quale si dava atto del buono stato di salute dell'animale. La magistratura quindi ha sminuito il valore del verbale ASL per dare peso alle altre fonti di prova: dichiarazioni, foto e rinvenimento di cose pertinenti al reato.

Annalisa Gasparre e Francesco Faragò

Pubblicato il 29 aprile 2013